



Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Adria – Rovigo

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIOCESANO

approvato dal Consiglio Diocesano del 19/01/08

Art. 1 Allo scopo di provvedere al regolare funzionamento dell'Associazione Diocesana, l'Assemblea diocesana di Azione Cattolica si riunisce per eleggere i propri rappresentanti. Ha inoltre il compito di definire le linee di programma dell'Associazione per il prossimo triennio e di eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale.

Art. 2 L'Assemblea Diocesana è composta da:

- i Presidenti parrocchiali;
- i Vicepresidenti parrocchiali;
- i Rappresentanti ACR parrocchiali;
- i Consiglieri diocesani uscenti;

Art. 3 L'Assemblea elettiva si riunisce su convocazione del Presidente Diocesano uscente, su mandato del Consiglio Diocesano. Presiede l'Assemblea una persona proposta dal Presidente Diocesano uscente e accettata dai due terzi dell'Assemblea. Su proposta del Presidente dell'Assemblea vengono nominati un Presidente del seggio e due scrutatori.

Art. 4 L'Assemblea elegge, in modo che siano rappresentate equamente le componenti dell'Associazione parrocchiale (giovani e adulti: uomini e donne), i seguenti membri del Consiglio diocesano:

- **otto Consiglieri del settore adulti** (quattro uomini e quattro donne);
- **quattro Consiglieri del settore giovani** (due uomini e due donne);
- **quattro Rappresentanti dell'ACR.**

Art. 5 Ogni elettore segnerà le preferenze scegliendo fra le liste predisposte dei candidati di tutti i settori. La quantità delle preferenze è pari a due per l'ACR e i Giovani e quattro per gli adulti.



Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Adria – Rovigo

Per essere candidati ed iscritti in una lista bisogna essere presentati alla Presidenza diocesana da almeno dieci soci entro e non oltre **Martedì 26 febbraio 2008**. Ogni elettore potrà delegare per iscritto il suo voto ad un altro socio della stessa associazione parrocchiale ed iscritto allo stesso settore. Ogni persona non potrà ricevere più di una delega.

Art. 6 L'Assemblea diocesana nomina i delegati all'Assemblea nazionale secondo le disposizioni del Consiglio Nazionale. Tale nomina può essere delegata al nuovo Consiglio diocesano solo se l'Assemblea approva ciò a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 7 Il nuovo Consiglio diocesano, convocato e presieduto dal Consigliere con il maggior numero di preferenze, procederà, entro il termine massimo di ventuno giorni dalla sua elezione, a riunirsi per eleggere la Presidenza Diocesana, secondo le modalità previste dall'art.8.

Art. 8 Il nuovo Consiglio diocesano procederà, con le modalità dello Statuto, a proporre al Vescovo una terna di nomi per la nomina del presidente diocesano. I candidati potranno essere anche non consiglieri.

- Il Consiglio procederà inoltre alla nomina tra i soci anche non consiglieri:
 - dei Vicepresidenti dei settori (un uomo, una donna, un giovane, una giovane);
 - del Responsabile e il Vice – Responsabile ACR ;
 - dei partecipanti all'Assemblea nazionale (ciò solo se delegato dall'Assemblea diocesana).

Art. 9 Gli Assistenti partecipano ai lavori dell'Assemblea con parere consultivo secondo i compiti e le finalità stabiliti dallo Statuto (art. 10).

Art. 10 Perché le operazioni assembleari siano valide **deve votare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.**